




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



PIANO DI AREA – FONTANE BIANCHE

(Approvato D.C.R. 19 del 09.03.99 - BUR 37 – 27.04.99)

Segreteria Regionale al Territorio



Unità Complessa
Pianificazione Territoriale e
P.T.R.C.

NORME DI ATTUAZIONE

VENEZIA

I N D I C E

	TITOLO I	GENERALITA'	
	Art. 1	Ambito del Piano di Area delle Fontane Bianche (P.A.F.B.)	pag. 4
	Art. 2	Elaborati del Piano di Area	“ 4
	Art. 3	Contenuti e natura del P.A.F.B.	“ 4
	TITOLO II	SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO	
	Art. 4	Teste di fontanile	“ 6
	Art. 5	Corsi d'acqua naturali	“ 6
	Art. 6	Canali artificiali	“ 6
	Art. 7	Zone umide	“ 7
	Art. 8	Macchie boscate, siepi e filari alberati	“
8			
	Art. 9	Campi chiusi	“ 9
	Art. 10	Paleoalvei	“ 9
	TITOLO III	SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI	
	Art. 11	Centri storici	“ 11
	Art. 12	Area di interesse archeologico e del castello di Toprando	“ 11
	Art. 13	Beni di interesse storico-documentale	“
11			
	TITOLO IV	SISTEMA AMBIENTALE	
	Art. 14	Fosse e scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali	“ 14
	Art. 15	Fonti di inquinamento luminoso	” 14
	Art. 16	Fonti e corridoi di inquinamento acustico	“ 14
	Art. 17	Impianti di acquacoltura dismessi	“ 14
	Art. 18	Ambiti di riequilibrio	“ 15
	TITOLO V	SISTEMA INSEDIATIVO	
	Art. 19	Aree urbanizzate	“ 17
	Art. 20	Ambiti di riqualificazione di strutture insediative	“ 18
	Art. 21	Manufatti detrattori del paesaggio	“ 19
	TITOLO VI	SISTEMA RELAZIONALE	
	Art. 22	Viabilità principale	“ 20
	Art. 23	Viabilità secondaria	“ 21
	Art. 24	Itinerario delle ville	“ 21
	Art. 24bis	Itinerario alle vigne (oss. 22-5)	“
22			
	Art. 25	Stradella Alle Due Acque	“ 23
	TITOLO VII	ITINERARI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE	

24	Art. 26 Formazione di siepi, filari alberati e macchie boscate	pag.
24	Art. 27 Restauro ambientale teste di fontanile	“
	Art. 28 Formazione zone umide	“ 24
	Art. 29 Area di restauro rurale Alle Due Acque	“ 25
	Art. 30 Scuola fattoria	“ 26
	Art. 31 Maneggio al Mulino	“ 26
	Art. 32 Centro Documentazione Multimediale Scuola Giovanni Pascoli	“ 26
	Art. 33 Percorsi equituristici	“ 27
	TITOLO VIII AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	
	Art. 34 Perimetro dell'area naturalistica delle Fontane Bianche	“ 28
	Art. 35 Teste di fontanile	“ 28
	Art. 36 Vegetazione acquatica	“
29	Art. 37 Vegetazione ripariale e boschetti ripari	“ 29
	Art. 38 Vegetazione ruderale	“ 29
	Art. 39 Prati stabili	“ 29
	Art. 40 Siti di interesse faunistico	“ 29
	Art. 41 Eccezionalità floro-faunistiche	“ 30
	TITOLO IX INTERVENTI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	
	Art. 42 Punti di accesso controllato	“ 31
	Art. 43 Sentiero natura	“ 31
	Art. 44 Punti di osservazione	“ 31
	Art. 45 Stagno didattico	“ 32
	Art. 46 Formazione di filari alberati	“ 32
	Art. 47 Formazione di fasce tampone: siepi, boschetti e prati stabili	“ 32
	Art. 48 Formazione di aree agricole di tutela	“ 33
	Art. 49 Formazione di campi chiusi	“ 34
	TITOLO X SISTEMA INSEDIATIVO AFFERENTE L'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	
	Art. 50 Ambiti di restauro del connettivo urbano	“ 35
	Art. 51 Giardino botanico	“ 36
	Art. 52 Area urbana di via Galanti	“ 37
	Art. 53 Porta dell'area naturalistica delle Fontane Bianche	“ 38
	TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 54 Adeguamento del P.T.R.C.	pag. 41
	Art. 55 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici	“ 41
	Art. 56 Rinvio alla normativa regionale	“ 42

Art. 57 Contenuti prevalenti	“	42
Art. 58 Ricognizione dei vincoli esistenti	“	42
Art. 59 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese	“	42
Art. 60 Cave, discariche, liquami nell'area naturalistica delle Fontane Bianche	“	43
Art. 61 Realizzazione degli interventi	“	43
Art. 62 Aree a standard	“	44
Art. 63 Area naturalistica delle Fontane Bianche	“	44

ALLEGATI

- A Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili
per progetti di nuove siepi e bande boscate,
all'interno del Piano di Area
- A1 Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili
per progetti di nuove siepi e bande boscate,
all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche
- B Selezione piante per fitodepurazione

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 Ambito del Piano di Area delle Fontane Bianche (P.A.F.B.)

Il piano di area è relativo a parte del territorio dei Comuni di Villorba e Carbonera e comprende la zona delle Fontane Bianche di Lancenigo e le aree limitrofe.

Geograficamente confina a nord con la S.P. n° 102 Postioma, a est con l'autostrada A27 Venezia - Pian di Vedoia, a sud con il confine comunale di Treviso, include la zona delle risorgive del Rio Piovenzan, e con il fiume Melma, e a ovest con la ferrovia Venezia-Udine.

Il piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.

Art. 2 Elaborati del Piano di Area

Il Piano di Area delle Fontane Bianche (P.A.F.B.), esteso al territorio di cui all'art. 1, e costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione;
- b) Elaborati grafici di progetto:
 - tavola 1 (fogli n° 3) (1:5000) - Valenze paesistico-ambientali Interventi di riqualificazione;
 - tavola 2 (1:2000) - Area di interesse naturalistico delle Fontane Bianche;
- c) Norme di attuazione, distinte in:
 - direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli Enti competenti;
 - prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
 - allegati A, A1 e B che contengono selezioni di specie arbustive ed arboree per nuove siepi e di piante per fitodepurazione.

Art. 3 Contenuti e natura del P.A.F.B.

I contenuti del Piano di Area delle Fontane Bianche sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all'art. 2 lett. c):

- a) sistema delle aree di interesse naturalistico;
- b) sistema dei beni storico-culturali;
- c) sistema ambientale;
- d) sistema insediativo;

- e) sistema relazionale;
- f) sistema insediativo afferente l'area naturalistica delle Fontane Bianche.

Sono altresì dettate misure in merito a:

- a) interventi prioritari di valorizzazione naturalistico-ambientale;
- b) area di interesse naturalistico delle Fontane Bianche.

Il Piano di Area delle Fontane Bianche, secondo il disposto dell'art. 4, comma 5 della L.R. 27 giugno 1985 n° 61, come modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1986 n° 9, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n° 1497 e della legge 8 agosto 1985 n° 431.

TITOLO II SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO

Art. 4 Teste di fontanile

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono opportune misure di tutela in particolare modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni agricoli circostanti le teste di fontanile, nonché misure per la protezione della flora e della fauna presenti.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati movimenti di terra e scavi, nonché interventi di bonifica di qualsiasi tipo.

Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione della vegetazione finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle teste di fontanile.

Sono vietati interventi edificatori e infrastrutturali entro una fascia di raggio pari ad almeno 20 mt. dal ciglio delle teste di fontanile fatto salvo quanto dettato all'articolo 35 delle presenti norme.

Art. 5 Corsi d'acqua naturali

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono misure di salvaguardia e valorizzazione del sistema dei corsi d'acqua naturali esistenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

D'intesa con gli altri Enti competenti, provvedono a redigere un piano finalizzato al restauro ambientale degli alvei nei tratti di più elevata valenza naturale.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati interventi di tombinatura e di riduzione dell'alveo, nonché diminuzioni della portata idrica esistente.

La manutenzione e la pulitura delle sponde devono essere attuate in tempi differenti, favorendo la naturalità delle stesse, o mediante tecniche proprie della ingegneria naturalistica, e conservando la presenza delle idrofite che contribuiscono alla fitodepurazione dell'acqua.

E' vietato l'abbruciamento della vegetazione delle sponde.

Gli attraversamenti necessari per eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a mt. 4, con rivestimento in pietra e mattoni e in modo tale da inserirsi correttamente

nel contesto paesaggistico; sono vietati gli attraversamenti con viabilità ad alto scorrimento veicolare.

In fregio ai corsi d'acqua di cui al presente articolo è vietata l'installazione di pali o tralicci per (oss. 14-1) infrastrutture aeree e di insegne e cartelloni pubblicitari.

Art. 6 Canali artificiali

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, valorizzano la presenza del corpo idrico come elemento di valore paesaggistico all'interno o in fregio al contesto urbanizzato, evitandone la tombinatura ed eventualmente prevedendo dei percorsi pedonali lungo gli stessi.

Prevedono inoltre, in accordo con il Consorzio di Bonifica l'eliminazione o la rilocalizzazione delle canalette irrigue pensili che contrastano con le finalità di riqualificazione e fruizione naturalistico-ambientale del presente piano.

Prescrizioni e vincoli

In sede di manutenzione idraulica o di nuove realizzazioni di canalizzazioni devono essere utilizzate soluzioni progettuali e tecniche costruttive le quali, oltre a garantire la sicurezza idraulica, consentano la risalita delle sponde, nonché prevedano la ricomposizione paesaggistico-ambientale.

E' vietata la cementificazione dell'alveo e delle sponde, nonché l'abbruciamento della vegetazione delle stesse.

Le operazioni di dragatura devono essere effettuate con rotazione pluriennale e per tratti discontinui.

In fregio ai canali eventuali recinzioni devono essere realizzate mediante l'impianto di siepi, anche in aderenza a rete metallica senza zoccolatura fuori terra.

Limitatamente agli ambiti di riequilibrio e all'area di restauro rurale Alle Due Acque, ove non fosse possibile l'eliminazione delle canalette irrigue pensili, le stesse devono essere opportunamente mascherate con apposite piantumazioni.

Art. 7 Zone umide

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, dettano apposite misure per la riqualificazione paesistico-ambientale delle zone umide esistenti, prevedendo la conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi ivi comprese e salvaguardando le diversità genetiche presenti.

Individuano una congrua ed adeguata fascia di rispetto, eventualmente prevedendo la possibile fruizione dell' area per scopi naturalistico-didattici.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi ed ogni altro intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla vivificazione e alla migliore gestione dell'ambiente ed all'attività di studi e ricerca scientifica.

E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

Eventuali interventi finalizzati ad opere idrauliche devono adottare criteri di ingegneria naturalistica, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 1974, n° 53 e successive modifiche e integrazioni.

E' vietata l'installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree e l'attraversamento con condutture sotterranee. (oss. 14-2)

Art. 8 Macchie boscate, siepi e filari alberati

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, stabiliscono apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati.

Incentivano le formazioni di siepi e di bande boscate e la manutenzione ed il miglioramento delle alberature e delle siepi esistenti: tali interventi saranno effettuati mediante il progetto coordinato di agricoltura ecocompatibile, da realizzare in accordo con i proprietari, con l'impiego delle specie indicate nell'allegato A.

Individuano, inoltre, gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetusti pluridecennale e promuovono le opportune azioni di tutela.

Prescrizioni e vincoli

All'interno delle macchie boscate individuate sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

E' vietata la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.

Vanno realizzati interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con specie arbustive di cui all'allegato A, di diradamento di specie esotiche invasive, al fine di incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali.

Il taglio culturale delle siepi, con esclusione di quelle ricadenti nell'area naturalistica delle Fontane Bianche, deve essere effettuata secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di polizia forestale.

devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 50 mt. dal perimetro della macchia boscata, e almeno 20 mt. dalle siepi e dai filari alberati.

In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi.

Art. 9 Campi chiusi

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, dettano opportune misure finalizzate al mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche proprie dei luoghi.

Individuano eventuali altri campi chiusi e ne incentivano la nuova formazione.

Nei campi chiusi possono prevedere la localizzazione di arboreti e orti botanici a scopo didattico-culturale.

Incentivano l'infoltimento e il miglioramento delle formazioni vegetali perimetrali, anche con siepi plurifilari, con le specie indicate nell'allegato A.

Promuovono, in accordo con le categorie produttive interessate, azioni tendenti a sviluppare l'agricoltura ecocompatibile e biologica.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata l'alterazione fisica della partitura poderale e delle baulature esistenti.

Sono vietati interventi di miglioria fondiaria, nonché la modifica del sistema idrico di superficie mediante sistemazioni idraulico-agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo.

E' vietato estirpare le specie arboreo-arbustive non infestanti perimetrali ai campi chiusi, per le quali è consentita la manutenzione ordinaria forestale, previo parere del Servizio Forestale Regionale.

Art. 10 Paleoalvei

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, promuovono opportune misure finalizzate alla caratterizzazione e valorizzazione dei tracciati degli antichi rami fluviali individuati, mediante la tutela degli elementi di valore naturalistico collegati alla preesistenza dei corsi d'acqua e la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona.

Prescrizioni e vincoli

Sull'area interessata dal paleoalveo e su una fascia esterna allo stesso pari a mt. 20 è vietata la nuova edificazione.

TITOLO III SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI

Art. 11 Centri storici

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e formulano le relative norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano un collegamento tra centro storico, zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse naturalistico e l'area delle Fontane Bianche.

Art. 12 Area di interesse archeologico e del castello di Toprando

Direttive

Il Comune di Villorba, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede opportune misure finalizzate a connettere Villa Gregory con Villa Pozzobon mediante un restauro paesistico-ambientale dell'area anche prevedendo l'utilizzo della stessa per la realizzazione di interventi di valorizzazione didattico-culturale, e attrezzature connesse, quali arboreto, giardino botanico, parco delle farfalle, roseto, ecc., nonché legati alla natura storico-archeologica dell'area dell'antico Castello di Toprando.

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici esistenti all'interno dell'area di interesse archeologico e del castello di Toprando sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione nel rispetto dei gradi di protezione vigenti.

Finché il Comune non si adegua ai sensi delle direttive del presente articolo è vietata la nuova edificazione.

Sono vietati interventi di miglioria fondiaria.

Gli interventi consentiti che prevedono esecuzione di opere nel sottosuolo sono condizionati al rilascio di nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

Art. 13 Beni di interesse storico-documentale

Nelle tavole 1 e 2 sono individuati i beni di interesse storico-documentale da sottoporre a particolare tutela:

- a) ville, parchi e giardini storici;
- b) case padronali;

- c) edifici rurali;
- d) chiese;
- e) mulini;
- f) ponti;
- g) alveo lastricato in pietra.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, integrano il censimento dei beni di cui al presente articolo e ne promuovono la catalogazione e l'eventuale tabellazione.

Dettano specifiche misure per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni indicati, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

Con riferimento ai beni di cui alla lettera a), adottano, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, misure volte a:

- a) vietare smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, costruzioni e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei parchi e giardini di interesse storico ed architettonico e le relazioni con il loro immediato intorno;
- b) definire l'uso compatibile del giardino di interesse storico e architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- c) conservare i beni di interesse storico-architettonico suscettati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree.

Prescrizioni e vincoli

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e devono essere mantenuti i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso ai beni di cui al presente articolo.

Con riferimento ai parchi e giardini storici è consentita la sostituzione o integrazione delle specie arboree presenti, esclusivamente con specie analoghe e pertinenti, previo parere degli Enti competenti.

Sono consentiti interventi per ricavare un centro culturale multimediale nel plesso di villa Gobbato e nelle sue pertinenze.

Vanno recuperate le parti di più antica origine del mulino Genovese, comprendendo anche eventuali macchinari e arredi d'epoca.

Deve essere recuperata la ruota molitoria e il salto d'acqua del mulino prospiciente villa Gregory.

I ponti e l'alveo lastricato in pietra individuati nella tavola 2 devono essere salvaguardati da manomissioni ed essere oggetto di interventi di restauro al fine di prevenirne il degrado.

TITOLO IV SISTEMA AMBIENTALE

Art. 14 Fosse e scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali

Direttive

Gli Enti competenti provvedono ad attrezzare le fosse e gli scoli, come individuati nella tavola 1 del piano di area, per la fitodepurazione delle acque superficiali.

Art. 15 Fonti di inquinamento luminoso

Direttive

I Comuni, d'intesa con gli Enti competenti, predispongono opportuni accorgimenti atti a ridurre le fonti di inquinamento luminoso esistenti e prevedono specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di nuova realizzazione in modo tale da garantire da un lato una migliore qualità dell'abitare, differenziando tonalità e tipologie del corpo illuminante in riferimento all'oggetto da illuminare, e dall'altro da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di quanto contenuto nella legge regionale 21.05.97 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

Prescrizioni e vincoli

I progetti degli interventi ricadenti all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche, degli ambiti di riequilibrio e del sistema insediativo afferente l'area naturalistica delle Fontane Bianche devono essere corredati da soluzioni progettuali inerenti le fonti di illuminazione esterna, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto naturalistico-ambientale.

Art. 16 Fonti e corridoi di inquinamento acustico

Direttive

I Comuni, d'intesa con le altre autorità competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26.10.95, n° 447, ad indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione dall'inquinamento acustico.

Provvedono, inoltre, ad integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti della legge 26.10.95, n° 447 e adottano appositi Piani di Risanamento secondo i disposti di cui all'art. 7 della predetta legge.

Art. 17 Impianti di acquacoltura dismessi

Prescrizioni e vincoli

I luoghi su cui insistono impianti di acquacoltura dismessi, come individuati nella tavola 1 del piano di area, vanno sistemati ripristinandone la naturalità, asportando tutti i materiali inerti e rimuovendo gli eventuali manufatti detrattori.

Per la zona occupata dall'impianto di acquacoltura dismesso ricadente all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche e consentita la creazione di un lagunaggio per la fitodepurazione, da realizzarsi in modo tale da consentirne un corretto inserimento paesistico ambientale, anche con il parziale riutilizzo delle strutture e dei manufatti esistenti.

Art. 18 Ambiti di riequilibrio

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a disciplinare gli ambiti di riequilibrio, come individuati nella tavola 1, in modo tale da garantire una maggiore protezione dell'area naturalistica delle Fontane Bianche e valorizzare e riqualificare l'area Alle Due Acque.

A tal fine individuano gli interventi consentiti, ivi compresi quelli relativi alla fruizione didattica dei luoghi e all'utilizzo agricolo dei suoli, favorendo la formazione di nuovi prati stabili, prati umidi, siepi e alberature.

Predispongono specifici sussidi operativi contenenti tipologie, materiali, caratteristiche costruttive e indicazioni progettuali per la realizzazione degli interventi ammessi.

Prescrizioni e vincoli

Finché i Comuni non si adeguano ai sensi delle direttive del presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente.

Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione, con esclusione degli interventi di integrale demolizione e ricostruzione, e ampliamento, in aderenza all'edificio esistente, per gli edifici stabilmente abitati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/85, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n° 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n° 15 e successive modificazioni.

Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al piano di area ed alla elaborazione di appositi sussidi operativi (oss.22-1) non sono ammessi nuovi annessi rustici né il cambio di destinazione d'uso degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, ad eccezione della destinazione residenziale.

Gli interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei luoghi, nonché nel rispetto dei gradi di protezione vigenti.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche.

Non è consentita l'individuazione di nuovi tracciati stradali, nonché di nuove zone agroindustriali, e la realizzazione di allevamenti zootecnico intensivi e di impianti di acquacoltura.

Per gli interventi edificatori consentiti e fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone di cui all'allegato A, per una estensione pari ad almeno due volte la superficie costituita dalla somma delle superfici utili di calpestio e delle aree esterne impermeabilizzate. Tali piantumazioni devono prioritariamente essere realizzate secondo le indicazioni progettuali contenute nelle tavole del presente piano di area, o comunque all'interno del fondo rustico, valorizzando eventuali preesistenze. Il rilascio della Concessione edilizia è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo in tal senso.

TITOLO V SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 19 Aree urbanizzate

Nella tavola 1 sono riportate le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone residenziali, produttive, per servizi e Z.T.O. E4 confermate dal presente piano, in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ferme restando le indicazioni progettuali contenute nella tavola 2 relative all'ambito di restauro del connettivo urbano".

I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non costituiscono variante al piano d'area.

Sono in ogni caso equiparate ad "aree urbanizzate" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n° 11.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree urbanizzate con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti conformate ad una specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto, in particolare, deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti, anche mediante la individuazione e valorizzazione dei con visuali e orizzonti di particolare interesse.

I Comuni provvedono ad adottare idonee iniziative al fine di evitare l'apertura di nuovi scarichi e di adeguare quelli esistenti alla normativa vigente in materia.

Per le località di Lancenigo e S. Sisto il Comune di Villorba, in sede di adeguamento, interviene con apposito progetto attuativo al fine di valorizzare le attività economiche tipiche della zona presenti (botteghe, osterie, ecc.) e recuperare gli standard necessari, riqualificando gli spazi propri del connettivo urbano (viabilità ciclo-pedonale, parcheggi, punti di sosta, golfi di fermata bus, ecc.).

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da valorizzare i segni dell'antica morfologia insediativa e da garantire l'unitarietà percettiva dei siti, anche da punti di vista lontani, anche impiegando tecniche di realizzazione e di materiali che, nell'insieme, permettano una lettura unitaria del contesto urbano.

Devono inoltre essere rispettati i segni morfologici di antico impianto quali fossi, canali, scoline, siepi e filari alberati, sistemazioni fondiari, ecc., in modo da non compromettere l'integrità dei superstiti spazi interclusi.

Nelle aree marginali prospicienti le ville, i parchi e i giardini storici, gli ambiti di riequilibrio e l'area naturalistica delle Fontane Bianche, gli interventi consentiti sono subordinati alla mitigazione degli elementi detrattori attraverso l'inserimento di siepi e cortine alberate di adeguata profondità e composte da specie autoctone di cui all'allegato A.

Le opere di urbanizzazione relative a strade e parcheggi devono essere realizzate tenendo conto del sistema idraulico esistente e prevedendo opportune opere a garanzia della qualità delle acque prima del loro convogliamento nella rete idrografica generale.

Per gli interventi di nuovo impianto la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 40% della superficie territoriale. Concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.

Art. 20 Ambiti di riqualificazione di strutture insediative

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la riqualificazione insediativa e infrastrutturale degli ambiti di cui al presente articolo.

A tal fine individuano gli interventi relativi alle infrastrutture, ai servizi, e al riordino dell'edificato, anche verificando la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con il contesto naturalistico-ambientale presente nell'area.

Nell'ambito di riqualificazione delle strutture insediative individuato nella tav. 1.2. del piano di area a Sud del casello autostradale, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area, anche se riguarda porzioni di territorio di competenza di amministrazioni comunali diverse, deve essere unitario per contenuti e disegno pianificatorio, in quanto nodo del traffico proveniente dall'autostrada A27 e punto di interscambio e accesso da nord agli "ambiti di riequilibrio" e alla "area naturalistica delle Fontane Bianche" (oss. 21-5)

In particolare deve essere convenientemente prevista la riorganizzazione delle aree esterne funzionalmente collegate al casello autostradale, mediante l'individuazione di zone di sosta e parcheggio, punti di interscambio e servizi connessi.

Per gli insediamenti esistenti e le nuove edificazioni, i comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area, prevedono un

“manuale di progettazione urbana” per la sistemazione delle aree scoperte, per gli interventi sugli edifici esistenti e per le tipologie di nuova edificazione (oss. 21-5).

Prescrizioni e vincoli

Fino a che il Comune non provvede ai sensi delle direttive del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione dei manufatti esistenti, nel rispetto dei gradi di protezione vigenti.

Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo tale da inserirsi correttamente nel contesto paesistico-ambientale presente, anche mediante un'adeguata progettazione delle opere e delle aree esterne.

Art. 21 Manufatti detrattori del paesaggio

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono, per i manufatti detrattori del paesaggio, e per eventuali altri presenti nel territorio, la dismissione, demolizione o attenuazione dell'impatto, anche mediante rilocalizzazione.

Prescrizioni e vincoli

Fino a che il Comune non provvede ai sensi delle direttive del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o di demolizione.

TITOLO VI SISTEMA RELAZIONALE

Art. 22 Viabilità principale

Per viabilità principale si intendono le strade statali e provinciali e le strade comunali di collegamento tra le stesse.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, al fine di rendere più scorrevole il flusso di traffico e per aumentare la sicurezza stradale, provvedono a:

- a) riorganizzare gli accessi laterali anche prevedendo la riduzione del numero degli stessi;
- b) eliminare le recinzioni e gli altri elementi prospicienti il bordo stradale che sono di ostacolo alla circolazione viaria o che ne aumentano la pericolosità;
- c) arretrare dal bordo stradale eventuali palificate esistenti relative alla telefonia e alla rete elettrica;
- d) riordinare le insegne e i cartelloni pubblicitari;
- e) individuare idonee aree di sosta e di parcheggio;
- f) individuare nel corridoio viario principale, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi e attraversamenti attrezzati;
- g) stabilire opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva ed acustica degli snodi viari e dei sottopassi;
- h) introdurre opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;
- i) definire le caratteristiche tipologiche dei corpi illuminanti su aree pubbliche;
- l) indicare adeguate soluzioni al fine di consentire e migliorare il deflusso delle acque di risorgiva.

Prescrizioni e vincoli

Nei centri abitati ed in prossimità di questi è prescritto l'uso di asfalto fonoassorbente.

Relativamente al tratto di viabilità compreso tra via Selghere e via Montegrappa eventuali interventi relativi a rettifica e/o allargamento del tracciato viario e/o della sezione stradale devono essere realizzati garantendo il collegamento idrografico dei corsi d'acqua sotterranei e superficiali, nonché l'attraversamento ciclo-pedonale tra l'area Alle Due Acque e l'area di interesse naturalistico delle Fontane Bianche.

Eventuali allargamenti della sezione stradale ove interessino il sedime di fossati laterali esistenti, deve avvenire previo spostamento e ricostruzione degli stessi, almeno di pari sezioni, e mediante tecniche di ingegneria naturalistica e idoneo equipaggiamento arboreo-arbustivo.

E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua laterali; eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a mt. 4, con rivestimento in pietra e mattoni.

Art. 23 Viabilità secondaria

Per viabilità secondaria si intendono tutte le strade non comprese nell'art. 22.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la riqualificazione del corridoio viario stradale con la proposizione di interventi finalizzati ad aumentare la naturalità e la qualità ambientale dei siti e/o di restauro e sistemazione dei fabbricati prospicienti.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto di interrare o tombinare eventuali fossi o scoli che fiancheggiano il bordo stradale.

La sistemazione del fondo stradale deve tendere a mettere in equilibrio le diverse viabilità (veicolare, ciclabile, pedonale, etc.).

E' fatto divieto di bruciare o estirpare siepi e quinte alberate.

Vanno preservati i principali con visuali verso campagna.

Nelle aree classificate dalla strumentazione urbanistica ordinaria come zone agricole tipo E, è fatto divieto di realizzare fronte strada recinzioni con zoccolatura fuori terra.

La realizzazione di nuove recinzioni o l'adeguamento di quelle esistenti deve prevedere il ripristino o la costruzione delle scoline laterali alla viabilità.

E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture aeree palificate in fregio al corridoio stradale.

I ponti per l'accesso ai fondi devono essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della tradizione locale.

Art. 24 Itinerario delle ville

Direttive

Il Comune di Villorba predispone progetti e le opere necessarie per la realizzazione del percorso individuato nella tavola 1 del presente piano di area come "itinerario delle ville", con particolare attenzione all'equipaggiamento paesistico-ambientale, alle aree di sosta, ai punti visuali e alla fruizione di eventuali attrezzature di interesse pubblico. A tal fine incentiva la visitazione delle ville, anche consentendo interventi per attrezzature di supporto connesse.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano una rete di percorsi minori quali sentieri e percorsi ciclopedonali ed equituristicici fruendo prevalentemente dei tracciati esistenti o storico-documentali.

Lungo i percorsi di cui al presente articolo valorizzano iniziative pubbliche e private locali con specifici interventi finalizzati alla riqualificazione e fruizione dei beni culturali, nonché alla realizzazione di modeste attrezzature di servizio o riuso di manufatti esistenti anche per scopi ricettivi.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietate modifiche all'assetto viario interpodereale ove abbia conservate le sue caratteristiche tradizionali.

E' vietata la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi individuati nonché la eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento.

Va favorito il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali.

Art. 24bis Itinerario alle vigne (oss. 22-4)

Direttive

I Comuni predispongono i progetti e le opere necessarie alla realizzazione dei percorsi individuati nella tavola 1 del presente piano di area come "Itinerario alle vigne" con accessi attrezzati (parcheggi, aree di sosta, punti visuali, etc.) dalla località S. Sisto e dalla località Biban; la progettazione di tale percorso può prevedere il riuso dei fabbricati esistenti finitimi da adibire ad attività di carattere didattico-culturale, per la visitazione dei beni di interesse storico-documentale e per l'agriturismo anche consentendo interventi per attrezzature di supporto connesse, con particolare attenzione all'equipaggiamento paesistico-ambientale finalizzato alla osservazione a distanza delle specie animali.

Lungo i percorsi di cui al presente articolo valorizzano iniziative pubbliche e private locali con specifici interventi finalizzati alla riqualificazione e fruizione dei beni culturali, nonché alla realizzazione di modeste attrezzature di servizio o riuso di manufatti esistenti anche per scopi ricettivi.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietate modifiche all'assetto viario interpodereale ove abbia conservate le sue caratteristiche tradizionali.

E' vietata la chiusura di fossi e corsi d'acqua, nonché l'interramento di polle d'acqua e risorgive.

E' vietata la eliminazione della vegetazione arboreo-arbustiva.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento.

Va favorito il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali.

Le sedi viarie sono da realizzarsi, prevalentemente, con materiali tradizionali (battuto di ghiaino, spezzato etc.).

I ponti di accesso a fondi e poderi sono da costruire con l'utilizzo di tipologie e materiali tipici del luogo.

Art. 25 Stradella Alle Due Acque

Direttive

Il Comune di Villorba predispone i progetti e le opere necessarie alla realizzazione del percorso pedonale individuato nella tavola 1 del presente piano di area come "stradella alle due acque" con accessi attrezzati (parcheggio, punto sosta etc.) dal centro storico del borgo di Lancenigo, dalla località S. Sisto e da via Dante; la progettazione di tale percorso può prevedere il riuso dei fabbricati esistenti finitimi da adibire ad attività di carattere didattico-culturale, per la visitazione e per l'agriturismo.

Il progetto deve comprendere soluzioni per il potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo nonché la valorizzazione di tutti quegli elementi naturalistici presenti (polle, paleovalvei, corpi d'acqua, siepi etc.) ed eventualmente la possibile realizzazione di arboreti, orti officinali, siepi didattiche, o campi scuola per la conoscenza delle coltivazioni tradizionali o biologiche.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata la chiusura di fossi e corsi d'acqua, nonché l'interramento di polle d'acqua e risorgive.

E' vietata la eliminazione della vegetazione arboreo-arbustiva.

Le sedi viarie sono da realizzarsi, prevalentemente, con materiali tradizionali (battuto di ghiaino, spezzato etc.).

I ponti di accesso a fondi e poderi sono da costruire con l'utilizzo di tipologie e materiali tipici del luogo.

TITOLO VII
INTERVENTI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE
NATURALISTICA-AMBIENTALE

Art. 26 Formazione di siepi, filari alberati e macchie boscate

Direttive

Nella tavola 1 del presente piano di area sono individuati gli ambiti in cui mettere a dimora siepi, filari alberati e macchie boscate, secondo criteri e modalità d'impianto rispettosi delle eventuali preesistenze e favorendo l'evoluzione naturale delle specie autoctone.

Prescrizioni e vincoli

Le specie arboree e arbustive da utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate devono essere del tipo riportato negli allegati A e A1.

Art. 27 Restauro ambientale teste di fontanile

Direttive

Nella tavola 1 del presente piano di area sono individuate le teste di fontanile da salvaguardare e restaurare al fine di ripristinare le condizioni originarie.

In particolare, gli interventi consistono nella ripulitura dei materiali di imbonimento, risagomatura delle sponde, nonché riqualificazione naturalistica delle stesse mediante la formazione di macchie boscate e/o di vegetazione ripariale autoctona e di zone umide nelle aree circostanti.

Deve essere previsto un monitoraggio sulla qualità ambientale del sito al fine di garantirne una corretta manutenzione.

Art. 28 Formazione zone umide

Direttive

Nella tavola 1 del presente piano sono individuate le aree destinate alla formazione di zone umide, finalizzate alla riqualificazione naturalistico-ambientale degli ambiti caratterizzati dalla presenza di teste di fontanile, corsi d'acqua e zone umide già esistenti.

In tali ambiti la formazione di ambienti umidi potrà essere realizzata anche mediante opere di modificazione altimetrica dei suoli facilitando la colonizzazione delle specie umide e ripare, prelevate eventualmente da zone umide adiacenti.

Art. 29 Area di restauro rurale Alle Due Acque

Direttive

Il Comune, d'intesa con gli altri Enti interessati e sentite le associazioni di categoria, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede una puntuale disciplina per il recupero ambientale e naturalistico dell'ambito rurale Alle Due Acque.

In particolare definisce gli indirizzi per aumentare l'aspetto naturale della zona, identifica tutti quegli elementi storico-naturali che rivestono valore documentale del paesaggio agrario ed indica inoltre le attività antropiche che sono ritenute compatibili con la salvaguardia dei luoghi.

In particolare prevede il recupero dei fabbricati esistenti per ricavare spazi da adibire a scuola-fattoria, per il turismo giovane e la visitazione.

Il Comune elabora, d'intesa con la Regione e la Provincia, misure per il sostegno delle produzioni agricole biologiche e biodinamiche.

Va incentivata la diffusione di coltivazioni a prato stabile favorendo l'eterogeneità paesaggistica con la differenziazione degli elementi vegetali: culture legnose, siepi, boschetti, zone umide ecc.

Prescrizioni e vincoli

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche.

È fatto divieto di estirpare e bruciare la vegetazione riparia.

È fatto divieto di impermeabilizzare estese superfici di terreno e di alterare in maniera sostanziale la baulatura storica dei terreni.

Finché il Comune non provvede ai sensi delle direttive del presente articolo e vietata la nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente.

Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento in aderenza all'edificio esistente per gli edifici stabilmente abitati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/85, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n° 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n° 15 e successive modificazioni.

Art. 30 Scuola fattoria

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, disciplina le attività da inserire nella Scuola Fattoria, avendo attenzione che gli interventi di adeguamento del fabbricato siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche dell'edificio stesso.

Devono essere altresì previsti gli interventi ammissibili sugli spazi esterni, purché correttamente inseriti nel contesto ambientale circostante.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area anche secondo le direttive di cui all'art. 29 sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario.

Sono comunque consentiti gli interventi per attività agrituristiche.(oss. 24-1)

Sono vietate le destinazioni d'uso commerciali, terziarie e ricettive degli edifici e delle pertinenze se in contrasto con le direttive di cui all'art. 29 e al presente articolo (oss. 24-1).

Art. 31 Maneggio al Mulino

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, definisce la attività compatibili con lo svolgimento dell'attività equestre e gli spazi e le attrezzature ad essa afferenti.

Verifica, altresì, la possibilità di localizzare ulteriori impianti atti allo svolgimento di tali attività.

Prescrizioni e vincoli Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area sono consentiti, relativamente al Maneggio al Mulino, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario.

Art. 32 Centro Documentazione Multimediale Scuola Giovanni Pascoli

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede la realizzazione di un Centro di Documentazione Multimediale e di informazione agroambientale ubicato nell'edificio e nelle aree di pertinenza della Scuola G. Pascoli.

Art. 33 Percorsi equestri

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, provvede ad individuare e ad attrezzare dei percorsi equestri, con apposite aree di sosta, punti di abbeveraggio ed idoneo equipaggiamento arboreo ed arbustivo.

Tali percorsi dovranno svilupparsi in modo da consentire l'attraversamento del territorio e il raccordo tra le aree più significative di interesse storico e ambientale.

Prescrizioni e vincoli

I percorsi equestri vanno ubicati esternamente all'area di tutela naturalistica delle Fontane Bianche.

TITOLO VIII
AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 34 Perimetro dell'area naturalistica delle Fontane Bianche

Prescrizioni e vincoli

Lungo il perimetro, così come indicato nella tavola 2 in scala 1:2000, vanno realizzate, ove non esistono differenti barriere (muri di cinta o altro), siepi continue con specie arboree di cui all'allegato A1, in modo da costituire una efficace chiusura verde, che non consenta intrusioni non autorizzate.

Possono essere realizzati fossati in adiacenza al perimetro arboreo.

Art. 34bis Perimetro del sito di importanza comunitaria per la rete NATURA 2000

Nella Tavola 1 del presente piano di area è indicato il perimetro del Sito di importanza Comunitaria (SIC) per la rete NATURA 2000 oggetto del progetto B4-3200/96/533 “Programma Risorgive Fontane Bianche”, che comprende al suo interno “l’Area naturalistica della Fontane Bianche. (oss. 27-1)

Art. 35 Teste di fontanile

Nella tavola 2 del presente piano di area, sono indicate le teste di fontanile che rivestono primaria importanza per l'alimentazione idrica del fiume Melma.

Direttive

Il Comune, d'intesa con gli Enti eventualmente interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvede ad indicare le misure più idonee per la tutela e salvaguardia delle due principali teste di fontanile.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto per una fascia della profondità di 50 mt. dal ciglio della testa di fontanile qualsiasi intervento teso a modificare lo stato dei luoghi, fatte salve le attività di ricomposizione ambientale.

L'uso agricolo del territorio non deve interessare le fasce tampone individuate nella tavola 2.

Art. 36 Vegetazione acquatica

Nella tavola 2 del presente piano di area sono indicate le differenti specie di vegetazione acquatica di particolare interesse naturalistico.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua devono essere mirati alla riqualificazione degli ecosistemi acquatici.

Nei tratti interessati dalla presenza di vegetazione acquatica come individuati nella tavola 2 è vietata qualsiasi forma di prelievo dell'acqua e di prelievo e detenzione delle specie vegetali presenti.

Art. 37 Vegetazione ripariale e boschetti ripari

Direttive

Gli Enti competenti, d'intesa con il Comune le associazioni di categoria, promuovono la riqualificazione ripariale in presenza di situazioni di degrado, eventualmente prevedendo il rimodellamento della scarpata di sponda.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato il prelievo delle specie vegetali di preminente interesse naturalistico presenti.

Art. 38 Vegetazione ruderale

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, promuove, nelle aree interessate dalla presenza di vegetazione ruderale, così come individuate nella tavola 2, la sostituzione della vegetazione in essere con opportuna vegetazione prossimo naturale utilizzando le specie arboree di cui all'allegato A1.

Prescrizioni e vincoli

Nell'area ruderale a monte del Molino Genovese è vietata l'aratura.

Art. 39 Prati stabili

Direttive

Il Comune, sentite le associazioni di categoria, promuove le iniziative atte a diffondere la formazione di prati stabili a semina naturale, nonché tutte le azioni tendenti al miglioramento qualitativo dei prati stabili esistenti.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata la trasformazione di prati stabili in seminativi e colture legnose.

Art. 40 Siti di interesse faunistico

Direttive

Il Comune individua le azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, secondo i seguenti principi:

- a) diversificazione ambientale dell'habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro habitat (la palude, lo stagno, le acque correnti di risorgiva, i fossati, il bosco igrofilo, le siepi riparie, ecc.);
- b) miglioramento del grado di salute delle acque con la costituzione di una rete fognaria che allontani gli scarichi dal fiume Melma e dalle sue risorgive, e con incentivazione di quei processi (fitodepurazione) tali da aumentare l'assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che incrementano il grado di inquinamento;
- c) ripopolamento della fauna ittica, attraverso l'incremento delle specie presenti e la reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell'area;
- d) incremento degli anfibi e dei rettili secondo i principi espressi nel precedente punto c). In particolare va ricostituito l'habitat per garantire la sopravvivenza della rana di lataste (*Rana latastei*);
- e) incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con l'installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le possibilità riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione;
- f) ricostruzione di adeguati habitat per il sostegno della *Perdix perdix italica*;
- g) sostegno ai cluratteri (pipistrelli) con la costruzione di cassette ricovero al fine di aumentarne la popolazione;
- h) salvaguardia delle zoocenosi da alterazioni antropiche.

Prescrizioni e Vincoli

Nei siti di nidificazione, nel periodo della riproduzione, è vietata la potatura e lo sfalcio.

Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi nei mesi invernali.

E' vietata l'introduzione di cani, anche al guinzaglio, mentre è consentita la loro presenza all'interno dell'area di pertinenza degli edifici esistenti.

Nella zona di rifugio della *Perdix perdix italica* "starna italiana", localizzata nel sito individuato nella tavola 2, vanno evitate le attività antropiche che ne limitano la permanenza, la nidificazione, l'aumento e la stabilità della specie, nonché eventuali piani di reintroduzione della stessa (oss.4-6), disincentivando le colture agrarie (seminativi in generale) che ne ostacolano l'insediamento e la diffusione.

Art. 41 Eccezionalità Floro-Faunistiche

Direttive

Il Comune e gli altri Enti competenti prevedono un programma organico di tutela e sviluppo delle popolazioni delle diverse specie segnalate, attraverso interventi finalizzati al miglioramento complessivo dell'ecosistema ambientale.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto di asportare, distruggere o semplicemente danneggiare le specie dichiarate di eccezionale interesse floro-faunistico, come indicate nel presente piano di area.

Sono consentiti limitati prelievi esclusivamente per finalità di studio e di ricerca.

INTERVENTI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 42 Punti di accesso controllato

Direttive

Il Comune provvede a sistemare i punti di accesso controllato in modo tale da:

- a) consentire l'accesso solo ai mezzi deputati allo svolgimento delle attività agricole e alla manutenzione ambientale dell'area naturalistica;
- b) non consentire l'accesso a persone estranee alla conduzione dei fondi ed al mantenimento dell'area naturalistica e ai mezzi necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti (oss. 14-3);
- c) definire le modalità per l'accesso all'area e per lo svolgimento di attività di visitazione didattica e scientifica.
- d) Il Comune in prossimità dei punti di accesso controllato individua idonee aree di sosta per i veicoli nonché opportuni interventi di mitigazione visiva (oss. 25-3).

Art. 43 Sentiero natura

Direttive

Il Comune provvede ad attuare le opere necessarie per la realizzazione del sentiero natura, lungo il quale ubicare una adeguata cartellonistica di carattere didattico-informativo, relativa alla flora e alla fauna presente nell'area naturalistica.

Il Comune provvede, inoltre, ad individuare opportuni accorgimenti tecnici, da attuare con elementi naturali, al fine di contenere i visitatori all'interno del percorso stesso.

Prescrizioni e vincoli

In sede di redazione del progetto esecutivo delle opere di sistemazione ambientale il tracciato planimetrico del sentiero natura può essere modificato in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'area naturalistica delle Fontane Bianche.

Art. 44 Punti di osservazione

Direttive

Il Comune provvede a sistemare i punti di osservazione finalizzati ad attività didattiche e scientifiche e all'osservazione della fauna presente, nel rispetto di quanto stabilito per l'accesso all'area

Prescrizioni e vincoli

La realizzazione dei punti di osservazione deve avvenire mediante l'uso di tipologie e materiali tradizionali in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.

Art. 45 Stagno didattico

Direttive

Il Comune e i soggetti interessati provvedono attraverso apposita convenzione a:

- a) riqualificare lo specchio d'acqua individuato come stagno didattico attraverso il controllo della qualità delle acque ed il ripopolamento della flora e della fauna acquatica;
- b) risistemare le sponde con tecniche di bioingegneria naturalistica;
- c) realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di supporto.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati tutti quegli interventi che possono arrecare pregiudizio alla riqualificazione dello stagno didattico.

Art. 46 Formazione di filari alberati

Direttive

I Comuni, d'intesa con gli Enti competenti e con le associazioni di categoria, promuovono la formazione dei nuovi filari alberati indicati nella tavola 1.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano ulteriori siti per la formazione di filari alberati.

Prescrizioni e vincoli

La formazione di filari alberati deve avvenire attraverso la messa a dimora di specie arboree di cui all'allegato A.

Art. 47 Formazione di fasce tampone: siepi, boschetti e prati stabili

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede le azioni necessarie alla realizzazione delle fasce tampone così come indicate nella tavola 2.

Tali fasce tampone sono destinate all'impianto di siepi plurifilari (bande boscate) per una larghezza minima di 10 mt. allo scopo di limitare il deflusso di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali.

Prescrizioni e vincoli

Al fine di tutelare gli investimenti fondiari le fasce tampone possono essere ridotte fino al limite minimo di 5 mt. a condizione che il progetto di nuova sistemazione degli appezzamenti impedisca il deflusso e l'apporto di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde.

All'interno delle fasce tampone sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione ed alla rinaturalizzazione di tali ecosistemi boschivi.

E' vietato il taglio colturale delle siepi salvo interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle siepi stesse.

E' vietato il prelievo e la detenzione della flora spontanea.

E' fatto divieto di estirpare, bruciare e convertire le aree a siepi e boschetti.

Art. 48 Formazione di aree agricole di tutela

Direttive

Il Comune promuove iniziative di divulgazione agricola, per lo sviluppo di colture e di attività alternative, in grado di tutelare maggiormente l'area naturalistica delle Fontane Bianche e di garantire un reddito adeguato agli operatori agricoli.

Sono incentivate, anche tramite un'adeguata informazione ed un idoneo supporto tecnico-organizzativo, le seguenti attività:

- imboschimento dei seminativi;
- agricoltura biologica;
- foraggicoltura estensiva;
- conversione dei seminativi a prato stabile con sfalcio controllato;
- messa a riposo dei seminativi, con sviluppo di attività di servizio ambientale e di ripopolamento faunistico;
- agricoltura integrata, con impegno alla riduzione dell'impiego di concimi chimici e di antiparassitari, secondo i criteri fissati dal reg. CE n° 2078/92.

Il Comune attiva un servizio di informazione e di divulgazione delle attività ecocompatibili a disposizione dei conduttori di terreni agricoli per predisporre le pratiche necessarie all'accesso ai contributi comunitari.

Prescrizioni e vincoli

Nell'area naturalistica delle Fontane Bianche i terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile: i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dai disciplinari di produzione integrata, approvati dalla Regione Veneto in applicazione del reg. CE n° 2078/92.

Sono vietati lavori di miglioria fondiaria.

E' vietato il drenaggio tubolare.

E' vietata la modificazione della baulatura dei suoli.

E' vietata la formazione di nuova scoline con scolo diretto nei corsi d'acqua naturali.

Sono vietati movimenti di terra ad eccezione di quelli necessari a limitare l'apporto di nutrienti.

Nella viabilità poderale e consentito il transito dei mezzi motorizzati necessari alla coltivazione dei terreni e per pubblica utilità.

E' fatto divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi di depurazione.

Art. 49 Formazione di campi chiusi

Direttive

I Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, promuovono la formazione di campi chiusi incentivando il cambio colturale all'interno degli ambiti di riequilibrio e nella formazione delle aree agricole di tutela.

TITOLO X
SISTEMA INSEDIATIVO AFFERENTE
L'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 50 Ambiti di restauro del connettivo urbano

Gli ambiti di restauro del connettivo urbano, individuati nella tavola 2, sono l'insieme degli spazi pubblici o di uso pubblico ubicati tra l'abitato di Lancenigo e la porta principale di accesso all'area naturalistica delle Fontane Bianche, e comprendono: i "prati della pieve", il "sagrato verde della pieve", la "strada lastricata" e il "viale della pieve di Lancenigo".

Sono elementi di connessione con la viabilità principale e di relazione tra le diverse funzioni presenti nell'area (scuola materna ed elementare, la chiesa, il cimitero, gli impianti sportivi, le ville, i parchi e i giardini storici).

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede opportuni interventi mirati a:

- consolidare e attrezzare l'area libera indicata come "prati della pieve" per spazi polifunzionali per manifestazioni temporanee all'aperto;
- valorizzare il sagrato della chiesa individuato come "sagrato verde della pieve" mediante la conservazione del muro di cinta esistente, dei prati e delle aree lastricate storiche, ed il recupero dei segni fisici di più antica origine;
- valorizzare l'attuale viabilità indicata come "strada lastricata" attraverso il rifacimento del manto stradale nonché recuperando eventuali aree relitte, con un sistema coordinato di diversi elementi di arredo urbano quali: punti luce, sedute, cartelli indicatori, ponti e accessi carrai, recinzioni;
- riqualificare il viale di accesso alla chiesa di Lancenigo individuato come "viale della pieve" attraverso un insieme coordinato di interventi sull'assetto stradale, sugli elementi di arredo urbano, sulle recinzioni e sull'equipaggiamento arboreo;
- prevedere il sistema dei parcheggi a servizio delle attrezzature di carattere didattico, culturale, sportivo e religioso ubicate in adiacenza al connettivo stesso;
- prevedere una diversa accessibilità agli impianti sportivi esistenti, così da incrementare il sistema di relazione tra gli stessi, le attrezzature scolastiche e gli insediamenti residenziali;
- proporre un apposito "Piano del colore" per gli edifici prospicienti il connettivo urbano;

- elaborare per gli ambiti di restauro del connettivo urbano soluzioni progettuali migliorative della qualità urbana e ambientale;
- incentivare l'impianto delle specie arboree ed arbustive di cui all'allegato A nelle aree di pertinenza degli edifici ubicati lungo il connettivo urbano;
- riordinare, anche riaprendo i corsi d'acqua interrati, il sistema di ruscellamento superficiale delle acque, in particolare i fossati a lato del connettivo.

Prescrizioni e vincoli

I "prati della pieve" sono inedificabili e vanno comunque mantenuti a prato stabile; sono consentiti esclusivamente interventi di consolidamento dei suoli e scolo delle acque con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la semina di specie erbacee tipiche dei luoghi.

Nel "sagrato verde della pieve" è vietata la demolizione del muro di cinta esistente; sono consentiti interventi di manutenzione e restauro dello stesso.

Sulla "strada lastricata" è vietata l'asfaltatura; in caso di interventi di rifacimento del manto stradale è prescritto l'uso di pavimentazione in materiale lapideo o simile.

Il "viale della pieve di Lancenigo" va riqualificato mediante l'impianto in fregio allo stesso di *Celtis australis* (bagolaro) o altre specie idonee.

Il muro di cinta del cimitero deve essere mantenuto nella tipologia attuale. Eventuali ampliamenti dell'area cimiteriale devono essere realizzati nel rispetto di materiali e delle caratteristiche architettoniche preesistenti, e consentire un buon inserimento nel contesto circostante.

Non sono consentiti interventi che possano alterare in modo irreversibile le caratteristiche fisiche ed architettoniche dei muri di cinta e dei prospetti degli edifici di valore storico ambientale.

Art. 51 Giardino botanico

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede, per l'area indicata nella tavola 2 come giardino botanico, l'utilizzo ad orto botanico con elementi di pregio, anche al fine di permettere il recupero delle popolazioni animali più significative, come le farfalle, quali indicatori di elevata qualità dell'ecosistema.

Prescrizioni e vincoli

L'attività di gestione dell'area come orto botanico deve essere strutturata su base ecologica, con una o più siepi fiorite costituite prevalentemente da arbusti autoctoni

della famiglia delle rosacea, con un prato polifitico caratterizzato dall'alta partecipazione di specie dalla fioritura vistosa.

Art. 52 Area urbana di via Galanti

L'area di via Galanti, così come individuata nella tavola 2, è ubicata tra la strada provinciale per Maserada e l'ambito di restauro del connettivo urbano.

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, nel rispetto della volumetria e delle destinazioni d'uso previste dalla strumentazione urbanistica comunale, da indicazioni in modo da garantire:

- la permeabilità dell'area al traffico ciclo-pedonale in direzione est-ovest, con la realizzazione di percorsi che si attestano sul connettivo urbano;
- la realizzazione di un tessuto edilizio di trama minuta e non costituita da blocchi isolati, formato da un insieme di "vuoti" e "pieni" con una equilibrata presenza di spazi aperti lastricati (piazze, slarghi e percorsi pedonali) e spazi verdi (giardini e percorsi pedonali alberati);
- la costruzione di una struttura insediativa ad alta densità e a bassa altezza, eventualmente anche aumentando il rapporto di copertura fino ad un massimo del 40%;
- una corretta edificazione, limitando l'edificato a due piani fuori terra nella zona ad est e consentendo la presenza di edifici a tre piani solo nella zona ad ovest, più prossima alla strada provinciale;
- l'organizzazione funzionale degli accessi veicolari sulla strada provinciale.
- l'ubicazione dei parcheggi a servizio dell'insediamento urbano tra la nuova edificazione e la viabilità perimetrale, garantendo la permeabilità in direzione est-ovest solo al traffico ciclo-pedonale (oss. 15-2);
- la qualità urbana degli spazi aperti attraverso un progetto unitario di organizzazione delle strade veicolari, degli spazi pedonali, dei percorsi ciclo-pedonali, degli spazi verdi privati e pubblici, dei viali alberati, in relazione agli edifici esistenti lungo via Galanti, alle scuole, agli impianti sportivi e alla chiesa (oss. 15-2);

Prescrizioni e vincoli

Non sono ammesse funzioni ricettive od alberghiere né attività connesse con lo svago ed il tempo libero che generano rumore (discoteche, sale giochi, ecc.).

Non sono ammesse attività commerciali all'ingrosso, né supermercati con superficie di vendita superiore ai 400 mq., mentre le attività commerciali al minuto sono da ubicare esclusivamente al piano terra.

L'equipaggiamento arboreo ed arbustivo deve essere realizzato con le specie elencate nell'allegato A.

Art. 53 Porta dell'area naturalistica delle Fontane Bianche

La porta dell'area naturalistica delle Fontane Bianche, individuata nella tavola 2, e l'insieme di spazi aperti ed edifici privati, pubblici e/o di uso pubblico ubicati tra l'area naturalistica delle Fontane Bianche e gli ambiti di restauro del connettivo urbano.

E' l'elemento di cerniera tra l'area naturalistica e il territorio circostante, destinata ad accogliere, oltre alle esistenti attività, funzioni didattico-culturali, di ristorazione, ricreazione, sosta, svago oltre ad attività di carattere terziario (oss.16-1) connesse alla fruizione e valorizzazione (oss. 16-1) dell'area naturalistica delle Fontane Bianche e che non risultano in contrasto con l'obiettivo di sviluppo sostenibile così come definito al punto 2 del paragrafo 5.1 della Relazione del Piano di Area (oss. 16-1).

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- garantisce accessibilità all'area naturalistica delle Fontane Bianche e la realizzazione dei necessari parcheggi da computare come aree a standard secondario;
- indica le azioni necessarie alla dismissione funzionale delle ex-peschiere esistenti ed alla riqualificazione del sito al fine di realizzare ambiti boscati, prati stabili o specchi d'acqua realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- individua, per gli ambiti di restauro del connettivo urbano i materiali e le modalità di realizzazione delle pavimentazioni e delle recinzioni, le specie arboree ed arbustive da utilizzare scegliendole tra quelle elencate nell'allegato A, i modi di manutenzione dei fossati, nel rispetto di quanto descritto al precedente art. 48;
- indica gli interventi necessari per la riqualificazione ed il restauro delle sponde e dei fondali dei corsi d'acqua naturali secondo quanto già indicato all'art. 5;
- prevede il restauro ambientale delle teste di fontanile secondo i criteri di cui al precedente art. 27.

All'interno della porta dell'area naturalistica delle Fontane Bianche il piano di area individua due comparti, comparto A e comparto B, come disciplinati dalla L.R. 27 giugno 1985, n° 61.

Il Comune elabora per ogni singolo comparto un piano urbanistico attuativo, recependo le indicazioni contenute nella tavola 2 "Area di interesse naturalistico delle Fontane Bianche" e nel presente articolo, definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi.

Previo adeguata motivazione, può modificare, anche rettificandolo, il perimetro dei singoli comparti, nonché può apportare eventuali variazioni al disegno di piano, nei limiti fissati dalla L.R. 1 settembre 1993, n° 47.

Comparto A

Il Comune, in sede di variante di adeguamento al presente piano di area:

- valuta l'opportunità di accogliere, nell'edificio individuato come "casa padronale", attività di ristorazione ed attività terziarie di servizio all'area naturalistica, o altre attività terziarie che non risultano in contrasto con l'obiettivo di sviluppo sostenibile così come definito al punto 2 del paragrafo 5.1 della Relazione del Piano di Area (oss. 16-1) provvedendo nel contempo alla riclassificazione urbanistica di una quota parte dell'area, di dimensione tale da consentire la realizzazione degli spazi di servizio previsti dall'art. 25 della L.R. 61/85. In tal caso il Comune individua anche i criteri e gli interventi necessari per realizzare un giardino nello spazio antistante la "casa padronale" utilizzando le essenze arboree ed arbustive di cui all'allegato A;
- individua altresì gli interventi consentiti sull'edificio nel rispetto della tipologia edilizia, della partitura strutturale, delle forometrie, degli elementi di linguaggio e dei materiali originari;
- prevede il riordino, anche con interventi di demolizione e ricostruzione, dei fabbricati di modesta entità (annessi rustici) oggi esistenti all'interno del comparto e non più funzionali alla conduzione del fondo;
- determina gli interventi consentiti sui fabbricati esistenti, nel rispetto dei gradi di protezione dettati dal vigente P.R.G..

Comparto B

Il Comune in sede di variante di adeguamento al presente piano di area:

- prevede il riordino, anche con interventi di demolizione ricostruzione, dei fabbricati di modesta entità (annessi rustici) oggi esistenti all'interno del comparto e non più funzionali alla conduzione del fondo;
- valuta l'opportunità di consentire la realizzazione dei seguenti impianti sportivi, considerati compatibili con la vicina area naturalistica: maneggio e campi da tennis, provvedendo nel contempo alla riclassificazione urbanistica dell'area interessata, in Z.T.O. F. In tal caso:
 - a) è consentita la realizzazione degli appositi recinti, delle scuderie e dei servizi igienici;
 - b) gli edifici che ospitano le scuderie ed i servizi igienici devono essere ad un piano e devono essere realizzati in muratura con copertura in tegole; c) non è consentito l'uso notturno dei campi sportivi;
 - d) devono essere realizzati opportuni spazi aperti alberati con le essenze arboree ed arbustive di cui all'allegato A;
 - e) i parcheggi vanno ubicati possibilmente in prossimità dell'ambito di restauro del connettivo urbano, comunque a non meno di 20 mt. dal confine dell'area naturalistica e realizzati con materiali di pavimentazione che ne consentano l'innerbimento;

- f) valuta l'opportunità di realizzare una struttura minimale, costituita da un vano di 60 mq., ad un piano, realizzato con gli stessi materiali delle strutture di servizio agli impianti sportivi, dotato di servizi igienici, e destinato alla sosta delle scolaresche in visita all'area naturalistica;
- g) determina gli interventi consentiti sui fabbricati esistenti nel rispetto dei gradi di protezione dettati dal vigente P.R.G.;
- h) prevede opportuni interventi di equipaggiamento vegetale al fine di migliorare la qualità paesistica del sito.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adozione dei previsti piani particolareggiati sugli edifici sono consentiti solo gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente ed interventi relativi ad opere per la sicurezza e l'adeguamento igienico-sanitario.

Salvo che nei casi di certificato di instabilità statica non è consentita la demolizione dei ponti esistenti. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo.

È consentita la realizzazione della viabilità di accesso all'area naturalistica e la costruzione del punto di accesso controllato, nonché i parcheggi a servizio dell'area naturalistica e la relativa illuminazione pubblica. Quest'ultima dovrà essere realizzata in modo tale da non disturbare la fauna dell'area naturalistica.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Adeguamento del P.T.R.C.

I Contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l'automatico adeguamento, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27.06.85, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni.

Il piano di area comprende l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, denominata "Fontane Bianche di Lancenigo".

Il presente piano di area costituisce attuazione dell'area di cui al comma precedente, sostituendo il P.R.G. con rilevanza ambientale previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., nonché sostituisce il piano ambientale di cui allo stesso articolo.

Art. 55 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

La Provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27.06.85, n° 61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

I Comuni, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27.06.85, n° 61 e successive modificazioni, i cui territori sono compresi nell'ambito del presente piano di area, adeguano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, gli strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni

determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle richieste di approvazione di piani attuativi che risultino in contrasto con esse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Art. 56 Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, laddove non contrastino con le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del presente piano per i contenuti richiamati dall'art. 7 della L.R. 27.06.85, n° 61 e non disciplinati nel presente piano.

Art. 57 Contenuti prevalenti

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior dettaglio.

Art. 58 Ricognizione dei vincoli esistenti

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alla legge 1.06.39, n° 1089, alla legge 29.06.39, n° 1497 e alla legge 8.08.85, n° 431, che insistono sul territorio.

Art. 59 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese

L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n° 616/77 e successive modificazioni.

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n° 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.76, n° 898 per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.

Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 24.12.76, n° 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- c) ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.

Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Art. 60 Cave, discariche, liquami nell'area naturalistica delle Fontane Bianche

All'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche è vietata l'apertura di cave e discariche.

Inoltre è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione così come definito dagli Allegati al P.R.R.A.

È altresì vietato lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie.

Va molto diminuito il rilascio di nutrienti e fitofarmaci nell'ambiente e nelle acque per almeno l'80% della situazione attuale.

È vietata la caccia e la pesca con esclusione degli interventi finalizzati alla selezione.

Art. 61 Realizzazione degli interventi

Le opere, gli interventi e i programmi di intervento, individuati nel presente piano, che richiedano l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, o eventualmente, ove necessario, di questi con soggetti privati, sono definiti e realizzati anche avvalendosi dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.06.90, n° 142.

Gli interventi previsti possono inoltre essere realizzati anche mediante convenzione da stipularsi con i soggetti proprietari dell'area e subordinando il rilascio di eventuali concessioni edilizie alla realizzazione degli interventi stessi ricadenti nel fondo di proprietà del richiedente.

Gli interventi individuati nel presente piano sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle direttive C.E.E.

Per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VII è consentita l'occupazione temporanea di aree ad uso cantiere.

Art. 62 Aree a standard

Le aree ricadenti all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche, individuate nella tavola 2 del presente piano di area come sentiero natura, fasce tampone, formazione zone umide, teste di fontanile e aree di sosta organizzate, e disciplinate nei rispettivi articoli contenuti nel titolo VIII delle presenti norme, sono da considerarsi come aree a standard secondario.

Art. 63 Area naturalistica delle Fontane Bianche - Istituzione riserva

Nell'area individuata nella tavola 1 e nella tavola 2 del presente piano come "Area naturalistica delle Fontane Bianche" il Comune, entro un anno dalla adozione del piano di area, istituisce una riserva regionale di interesse locale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984, n° 40, nel rispetto della disciplina contenuta nei Titoli VII e VIII delle presenti norme.

ALLEGATO A: Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili per progetti di nuove siepi e bande boscate, all'interno del Piano di Area.

Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaetner
Carpinus betulux L.
Celtis australis L.
Cercis sitiquastrum L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Laurus nobilis L.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb
Ligustrum vulgare L.
Malus sylvestris Miller
Ostrya carpinifolia Scop.
Populus alba L.
Populus nigra
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyrus pyraister Burgsd.
Quercus ilex Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus frangula L.
Rosa canina L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.

Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Staphylea pinnata L.
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus minor Miller
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

ALLEGATO A1: Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili per progetti di nuove siepi e bande boscate all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche.

Acer campestre L.
Alnus glutinosa (L.) Gaetner
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Populus alba L.
Populus nigra
Prunus avium L.
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus frangula L.
Rosa canina L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Sorbus domestica L.
Staphylea pinnata L.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

ALLEGATO B: Selezione piante per fitodepurazione.

MICROETTE

Cloroficee: Chlorella

Scenedesmus

Coelastrum

Cianoficee: Spirulina

Diatomee: Dunaliella

MACROETTE

Emergenti: Scirpus robustus

Scirpus lacustris

Schoenoplectus lacustris

Phragmites australis

Phalaris arundinacea

Typha domingensis

Typha latifolia

Typha orientalis

Canna flaccida

Iris pseudacorus

Scirpus validus

Scirpus pungens

Glyceria maxima

Eleocharis dulcis

Eleocharis sphacelata

Zantedeschia aethiopica

Colocasia esculenta

Sommerse: Egeria densa

Ceratophyllum demersum

Elodea densa

Myriophyllum aquaticum

Flottanti: Lagorosiphon major

Salvinia rotundifolia

Spirodela polyrhiza

Pistia stratiotes

Lemna minor

Lemna gibba

Lemna spp.

Azolla caroliniana

Hydrocotyle umbellata

Eichhornia crassipes

Wolffia arrhiza